



**NEWS e ARGOMENTI trattati:**

- Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro;
- ENASARCO massimali e minimali 2021;
- Incentivi fiscali per investimenti in START UP e PMI innovative;
- Consultazione FE Agenzia Entrate;
- Bonus Pubblicità 2021;
- Bonus sponsorizzazioni sportive D.L. 104/2020;
- Tessera Sanitaria nuovo termine invio dati fatture;
- Nuovo tracciato per l'invio dei corrispettivi giornalieri

**CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO ART. 120-122 D.L. 34/2020**

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto l'anno 2021.

La modifica è stata introdotta dalla [Legge di Bilancio 2021](#), che ha anticipato di conseguenza anche il termine previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito, i soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021**.

Al riguardo, l'art. 1, c. 1098 e 1099, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno infatti stabilito che:

- il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione tramite modello F24** - cod. trib. "6918" anno 2021 - **entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021**;
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la **cessione del credito** stesso, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, **fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021**.

**Modifica Istanza** In considerazione del mutamento della normativa in merito alla fruizione del credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a modificare il modello in uso e reso noto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.

*(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 4887 del 8/1/2021)*

**ENASARCO: MASSIMALI PROVVISORIALI E MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI****Fissati i minimali e massimali contributivi ed i massimali provvisori per il 2021**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvisori sono così determinati:

- agenti plurimandatari,

- il **massimale provvisorio** per ciascun rapporto di agenzia è pari a **25.682,00** euro;
- il **minimale contributivo** per ciascun rapporto di agenzia è pari a **431,00** euro;
- il **massimale contributivo** per ciascun preponente € 4.365,94 di cui € 2.182,97 carico agente

- agenti monomandatari,

- il **massimale provvisorio** per ciascun rapporto di agenzia è pari a **38.523,00** euro
- il **minimale contributivo** per ciascun rapporto di agenzia è pari a **861,00** euro;
- il **massimale contributivo** per ciascun preponente € 6.548,91 di cui € 3.274,45 carico agente

*(Fondazione Enasarco, notizie sito web, 18/02/2021)*

**INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE****Dal 1° marzo le domande per gli incentivi fiscali delle Start up e Pmi innovative**

Con circolare del 25 febbraio 2021 il MISE informa che dalle ore 14 del 1° marzo può essere presentata domanda per "Incentivi fiscali in regime "de minimis" per investimenti in start up e pmi innovative" (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto).

*(Ministero sviluppo economico, circolare 25/2/2021)*

**CONSULTAZIONE FE****Prorogata al 30 giugno 2021 l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche**

Con provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio", sostituendo le parole "dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021" con "dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021".

Ne deriva che l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche risulta ulteriormente prorogata al 30 giugno 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56618 del 28/2/2021)

**BONUS PUBBLICITÀ 2021****Entro il mese di marzo l'invio della comunicazione**

Fino al 31 marzo sarà possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il *bonus* pubblicità 2021 tramite modello apposito da inviare in modalità telematica utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, accedendo tramite:

- Spid
- Carta nazionale dei servizi (CNS)
- Carta di identità elettronica (CIE)
- Entratel e Fisconline

Hanno diritto al *bonus* i soggetti sopra elencati che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2021 incrementali di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2020.

**BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE ART. 81 D.L. 104/2020 SCADENZA 01/04/2021**

**SOGGETTI BENEFICIARI del bonus:** IMPRESE, LAV. AUTONOMI, ENTI NON COMM., (no privati), che hanno fatto investimenti pubblicitari o sponsorizzazioni non inferiori a 10.000,00 euro (al netto dell'IVA), PAGATI (no contanti e no compensazioni) nel periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 a:

- LEGHE,
- SOC. SPORTIVE,
- ASD iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai GIOCHI OLIMPICI e
- che svolgono ATTIVITA' GIOVANILE (*quest'ultima certificata*)
- no a soggetti in REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91

che abbiano conseguito nel 2019 ricavi superiori a 150.000,00 euro e inferiori a 15 milioni di euro

L'agevolazione viene erogata come credito di imposta pari al 50% degli investimenti pagati ed è utilizzabile ESCLUSIVAMENTE con modello F24, previo invio di una DOMANDA al DIPARTIMENTO PER LO SPORT entro il 01/04/2021 e subordinato all'accettazione da parte dello stesso dipartimento entro il 30/06/2021.

Rif. In studio D.ssa Nives Arveti

**TESSERA SANITARIA : NUOVO TERMINE INVIO FATTURE**

Per il 2021 l'obbligo di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) cambia la propria periodicità: l'invio dei dati delle fatture emesse dovrà infatti avvenire con cadenza almeno semestrale, in vista della cadenza mensile prevista per le operazioni realizzate a partire dal 2022. Nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 gennaio 2021 (*pubblicato in G.U. n. 31 del 6 febbraio 2021*).

Dal 2021 era previsto che la comunicazione dovesse essere resa con cadenza mensile, con indubbe complicazioni per gli operatori sanitari e per gli intermediari che li seguono.

Con il richiamato D.M. 29/01/2021 si è stabilito che il 2021 dovesse diventare un anno transitorio, caratterizzato da una periodicità di invio semestrale.

**Il nuovo calendario di invio** delle spese sostenute:

- nel primo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 luglio 2021;
- nel secondo semestre 2021 andranno trasmesse entro il 31 gennaio 2022;
- dal 1° gennaio 2022 andranno trasmesse entro la fine del mese successivo.

**NUOVO TRACCIATO PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI**

Con il provvedimento n. 389405 del 23 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha spostato in avanti la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri che oggi appare fissato al prossimo 1° aprile 2021. *(Si tratta dell'entrata in vigore della nuova versione (7.0) pubblicata in giugno 2020).*

Dal 1° aprile quindi si potrà utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato con conseguente e necessario adeguamento dei registratori telematici:

Tracciato 6.0	Fino al 31/3/2021
Tracciato 7.0	Dal 1/4/2021

Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che le modifiche che entreranno in uso in aprile non hanno solo aggiornato l'allegato tecnico "Tipi Dati per i Corrispettivi" ma anche il layout del "documento commerciale".

Viene inoltre precisato, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- l'invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

I registratori telematici permetteranno anche di differenziare i valori dei **corrispettivi "non riscossi"** o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. *ticket restaurant*).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all'attività per la quale si sta effettuando l'operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani